

Regolamento comunale per la fornitura del servizio idrico agli utenti del Comune di Acicastello

Deliberazione del Consiglio comunale n° 26 del 26 Marzo 2014

Articolo n° 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la distribuzione e la somministrazione di acqua potabile nel territorio del Comune di Acicastello.

Articolo n° 2 – Soggetto gestore

La gestione del servizio idrico comunale è affidata alla società “Acque di Casalotto” s. p. a. di seguito denominata “gestore”, in base alla convenzione stipulata il 10/11/1997, in esecuzione della deliberazione n° 96 del 1997 approvata dal Consiglio comunale di Acicastello.

Il gestore è mandatario dell’Amministrazione comunale di Acicastello, di seguito denominata “Amministrazione”, nei confronti degli utenti, per tutto ciò che concerne il servizio di distribuzione e somministrazione dell’acqua potabile, ivi compresa la riscossione della tariffa idrica.

Il gestore somministra acqua potabile nel territorio del Comune di Acicastello, “in quantità costante e tale da soddisfare i consumi degli abitanti residenti” (art. n° 11 conv. del 1997), con regolari contratti di somministrazione alle condizioni del presente Regolamento e della convenzione di cui sopra.

Articolo n° 3 – Variazioni del regolamento

Variazioni al presente Regolamento, approvate dal Consiglio comunale di Acicastello, si intendono comunicate agli utenti mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Le norme del presente Regolamento e sue successive modifiche si intendono trasfuse nei contratti in essere, qualora l’utente non si avvalga del diritto di recesso dal contratto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle modifiche all’Albo Pretorio.

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e sostituiti i Regolamenti precedentemente applicati.

Articolo n° 4 – Tipologia e sistema di fornitura

La fornitura dell'acqua è misurata da idoneo apparecchio di misura per la rilevazione dei consumi. Gli apparecchi di misura sono affidati in custodia all'Utente che assume la qualità di consegnatario e custode della cosa. Essi sono obbligatoriamente situati nell'atrio di accesso degli stabili o in altro locale idoneo o in adiacenza al muro frontale di immissione della condotta nell'edificio.

Articolo n° 5 – Consegna dell'acqua e sorveglianza igienica

Il gestore consegna l'acqua all'uscita della saracinesca posta a valle dell'apparecchio di misura. L'Amministrazione esercita la vigilanza sulle condizioni igieniche dell'acqua potabile somministrata (vedi articolo n° 8 lettera "g" della convenzione del 1997) attraverso i competenti organi tecnici.

Il gestore provvede ad effettuare le analisi complete di controllo cui è tenuto, a mezzo di laboratori legalmente autorizzati, così come previsto dalla legge in materia. I risultati vengono inviati all'Amministrazione comunale e pubblicati sui siti web istituzionali del Comune di Acicastello e del gestore.

Articolo n° 6 – Limitazioni e interruzione della fornitura

Il gestore fornisce l'acqua con continuità, salvo cause di forza maggiore. L'interruzione di deflusso o la diminuzione di pressione causate dall'interruzione o dalla riduzione dell'erogazione dell'acqua dovute a cause accidentali, di forza maggiore, ordini delle Autorità e, in generale, per cause non direttamente imputabili al gestore, non danno luogo a risarcimento danni.

Il gestore può interrompere la fornitura per manutenzione o altre esigenze, arrecando, compatibilmente con le necessità del servizio, il minimo disturbo all'utenza. Le interruzioni per manutenzione devono essere programmate. Il gestore provvederà a darne adeguata informazione agli utenti, attraverso gli organi di informazione locale o altre forme di comunicazione, con l'indicazione dei tempi necessari per il ripristino della fornitura.

Articolo n° 7 – Prezzi e tariffe

Le tariffe per il consumo dell'acqua sono quelle stabilite nel tempo dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti pro – tempore. In ogni caso non possono essere applicati in modo retroattivo aumenti tariffari stabiliti dopo il consumo dell'acqua fermo restando le disposizioni di legge.

Le variazioni tariffarie, introdotte in assenza di disciplina dei prezzi amministrati, verranno rideterminate d'intesa fra le parti, amministrazione Comunale e gestore del servizio, come previsto dall'art. n° 16 della convenzione del 1997.

Articolo n° 8 – Divieti

L'acqua deve essere utilizzata esclusivamente per unità immobiliare, comprese le loro pertinenze nei limiti per queste ultime della contiguità o vicinanza con l'unità immobiliare principale, per la quale la fornitura è stata concessa, con divieto assoluto per l'utente di rivendita dell'acqua.

E' fatto divieto a chiunque di prelevare acqua allacciandosi abusivamente alla rete di distribuzione; di prelevare acqua dagli impianti pubblici senza autorizzazione del Comune; di prelevare acqua dagli idranti stradali e dalle bocche antincendio se non per gli usi consentiti.

Nel caso in cui l'Amministrazione o il gestore rilevino la violazione dei divieti suddetti, si procederà alla richiesta dei danni che dal fatto potessero derivare e salvo la responsabilità penale per furto d'acqua.

Articolo n° 9 – Natura del contratto

Il contratto di fornitura dell'acqua potabile è un contratto di somministrazione regolato dal Codice Civile e dalle disposizioni del presente Regolamento, restano ferme tutte le norme previste dalla convenzione stipulata nel 1997.

Articolo n° 10 – Titolo per la fornitura

La fornitura di acqua potabile è effettuata al soggetto che possiede l'unità immobiliare a titolo di proprietà, usufrutto, locazione, affitto o comodato. Nel caso di edifici che presentano situazioni tecnico-strutturali particolari, potranno essere consentite forniture multiple servite da un solo misuratore, purché l'acqua abbia il medesimo tipo di utilizzo.

Articolo n° 11 – Oneri a carico dell'utente

La determinazione degli oneri a carico dell'utente, sia quelli previsti dall'art. n° 15 dell'atto convenzionale del 1997, sia quelli non previsti dalla convenzione, devono essere concordati, con cadenza annuale, in sede di conferenza dei servizi tra la Giunta comunale ed il gestore del servizio, nel rispetto del prezzario regionale per i lavori pubblici in vigore, fatte salve le tariffe previste dagli enti sovra comunali. Nella stessa sede dovranno essere individuati i casi per i quali prevedere condizioni agevolative. Sul sito web istituzionale del Comune e su quello dal gestore dovrà essere pubblicata una tabella riepilogativa degli oneri a carico degli utenti.

Articolo n° 12 – Domanda di fornitura

Per ottenere la fornitura dell'acqua, l'interessato deve presentare al gestore,

debitamente compilato, l'apposito modulo di domanda allegando i documenti necessari. Se la richiesta è effettuata per conto di una società o di un ente di qualsiasi tipo, ivi compresi i condomini, alla domanda dovrà essere contestualmente allegata idonea documentazione comprovante che il richiedente ne è legale rappresentante.

Articolo n° 13 – Istruttoria della domanda modalità e oneri di allacciamento

Il gestore, ricevuta la domanda di fornitura provvederà, nei termini previsti, a recapitare al richiedente il preventivo indicante la spesa complessiva per la realizzazione dell'allacciamento o per l'attivazione della fornitura e per la stipula del contratto di somministrazione.

L'importo indicato dal preventivo per i lavori di allaccio rimarrà fisso ed invariabile per un termine predeterminato indicato dalla carte dei servizi. Effettuato il versamento della somma dovuta il richiedente sarà invitato a sottoscrivere il contratto di somministrazione.

Successivamente, nel rispetto dei tempi, il gestore provvederà all'esecuzione dei lavori di allacciamento e all'installazione dello strumento di misura, ovvero all'attivazione della fornitura. Il contributo di allacciamento, previsto dall'art. n° 15 della convenzione del 1997, su richiesta degli utenti può essere dilazionato da tre a sei rate mensili con l'applicazione del tasso di interesse nella misura legale al tempo vigente.

Articolo n° 14 – Stipula del contratto e accettazione del Regolamento

Con, la stipula del contratto di fornitura, l'utente accetta integralmente le disposizioni del Regolamento, copia del quale verrà comunque inviata assieme al preventivo di cui all'articolo precedente senza oneri a carico dell'utente.

L'onere derivante dalla stipula del contratto, può essere, su richiesta, dilazionato in tre rate mensili con l'applicazione del tasso di interesse nella misura legale al tempo vigente.

Articolo n° 15 – Durata dei contratti e modalità per il recesso

I contratti possono decorrere da qualunque giorno dell'anno ed hanno termine alla fine dell'anno solare. Alla scadenza, il contratto si intenderà tacitamente prorogato per l'intero anno successivo e così di seguito per i periodi successivi, salvo disdetta da parte dell'utente da esercitare nei termini seguenti.

L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve dare disdetta comunicandola al gestore a mezzo di raccomandata A. R. ovvero consegnandola presso gli uffici del gestore che ne darà riscontro con ricevuta.

Entro i termini previsti il gestore procede alla rilevazione del consumo e alla

chiusura del contatore nonché alla successiva emissione della bolletta di cessazione da inviarsi al recapito indicato dall'utente.

L'utente sarà sollevato dagli obblighi contrattuali assunti, con la regolazione contabile della bolletta di cessazione. L'utente, fino al perfezionarsi del recesso, resterà responsabile di ogni obbligo previsto dal contratto.

Articolo n° 16 – Variazione della titolarità dell'utenza

L'utente che subentri nel possesso di un immobile per il quale sia già in essere un contratto di fornitura, potrà procedere alla voltura dell'utenza medesima previa presentazione dei titoli giustificativi. Gli eventuali oneri amministrativi di subentro sono determinati ai sensi dell'art. n° 11 del presente Regolamento.

Analogamente, ma con condizioni più vantaggiose, nei seguenti casi: successione mortis-causa, subentro fra persone conviventi nello stesso nucleo familiare, e di trasformazione della denominazione della ragione sociale o di cambio di titolare dell'impresa.

Nel caso di successione mortis-causa la voltura dovrà essere effettuata entro i termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione di successione.

Articolo n° 17 – Fallimento di utente imprenditore

In caso di fallimento dell'imprenditore, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il gestore ne venga comunque a conoscenza. Il Curatore, ricevuta l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà comunque richiedere il subentro nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi pregressi e futuri, pagando al gestore quanto dovuto dal fallito.

Articolo n° 18 – Misurazione dei consumi

In materia di misurazione dei consumi, modalità di pagamento, morosità dell'utenza e procedure di reclamo la Giunta comunale ed il Gestore del servizio concordano, con cadenza annuale, in sede di conferenza dei servizi la disciplina e le condizioni da applicare.

Articolo n° 19 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione della relativa delibera di approvazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio. Copia conforme, corredata dagli estremi di approvazione, verrà conservata agli atti dell'archivio della Segreteria generale per costituirne dotazione permanente, insieme agli altri Regolamenti comunali in vigore.